

COMUNE DI AMANTEA

(Prov. di Cosenza)

Corso Umberto I cap 87032 Amantea (CS) Tel.0982 429229 FAX 0982 41013

AVVISO PUBBLICO

ISTITUZIONE ELENCO LEGALI DI FIDUCIA DEL COMUNE

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AFFARI LEGALI

In esecuzione della deliberazione della Giunta Municipale n° 93 del 10.05.2016 con la quale la Giunta Comunale istituiva, ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 ha approvato l'istituzione dell'albo dell'art. 125 del D.L.vo 12 Aprile 2006, n. 163, l'elenco comunale degli avvocati di fiducia, per l'affidamento di incarichi legali ed ha approvato il disciplinare e che con determinazione n 742 del 27 MAG. 2016 responsabile settore contenzioso si è approvato l'avviso pubblico:

RENDE NOTO QUANTO SEGUE

L'avvio delle procedure per la costituzione dell'Elenco di che trattasi

Oggetto:

Istituzione elenco comunale degli Avvocati che verranno interpellati in occasione dell'affidamento di incarichi legali, intesi come appalto di servizi.

Luogo di esecuzione:

Comune di AMANTEA (CS)

Procedure:

La richiesta di iscrizione all'Elenco comunale per prestazioni professionali di tipo legale deve essere indirizzata al Comune di Amantea (CS), Via Umberto I n° 7 – 87032 Amantea (CS), corredata della documentazione allegata al presente atto. Sul plico deve essere riportata la dicitura: Iscrizione Elenco comunale avvocati di fiducia.

Il plico può essere recapitato a mezzo posta o consegnato a mano all'ufficio protocollo del comune.

Soggetti ammessi:

Per essere iscritti all'Elenco comunale degli avvocati di fiducia occorre essere in possesso dei

seguenti requisiti:

a) essere iscritti ad un Ordine degli Avvocati;

b) non trovarsi in stato di incompatibilità con la pubblica amministrazione procedente, ai sensi

dell'art. 5 del disciplinare, né di avere cause ostative a contrarre con la P.A.:

c) non essere risultati destinatari di una sentenza di condanna, con sentenza passata in giudicato

ovvero con sentenza di applicazione della pena su richiesta formulata ai sensi dell'art. 444 del

codice di procedura penale (c.d. patteggiamento) per qualsiasi reato che incida sulla moralità

professionale, o per delitti finanziari ovvero per partecipazione ad un'organizzazione criminale,

corruzione, frode, riciclaggio di proventi da attività illecita;

d) nell'esercizio della propria attività professionale, non aver commesso un errore grave, accertato

con qualsiasi mezzo di prova;

c) essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali;

f) non essersi resi colpevoli di false dichiarazioni;

g) non trovarsi nelle condizioni di esclusione previste dalla legge 31.5.1965, n. 575 e successive

modificazioni ed integrazioni (normativa antimafia);

Accertamento dei requisiti di iscrizione e formazione dell'elenco

L'iscrizione nell'elenco consegue all'esame favorevole sulla regolarità e completezza delle istanze

pervenute e della documentazione allegata ed è disposta con provvedimento del Responsabile del

Servizio. Al soggetto interessato non verrà data comunicazione dell'avvenuta iscrizione o del rifiuto

di iscrizione. L'iscrizione nell'elenco non vincola in alcun modo il Comune di Amantea.

Compensi

Il Comune corrisponderà al professionista gli importi dettagliatamente descritti in fattura, così come

previsti dal disciplinare per il conferimento di incarichi legali.

Durata dell'iscrizione:

fino al 31 dicembre 2016.

Aggiornamento dell'Albo:

Entro il 31 Gennaio di ogni anno.

Documentazione da allegare alla richiesta

I soggetti che intendono ottenere l'iscrizione all'Elenco comunale degli avvocati di fiducia devono, a pena di nullità, presentare la seguente documentazione:

- a) Domanda di iscrizione all'elenco del Comune di Amantea (CS) redatta su propria carta intestata con indicazione dello specifico settore di specializzazione (Civile, Penale, Amministrativo, Commerciale, Lavoro), per il quale si è disposti a ricevere incarichi professionali di difesa delle ragioni dell'Ente:
- c) Disciplinare affidamenti incarichi professionali (allegato A) sottoscritto per presa visione ed accettazione:
- d) Certificato di iscrizione all'Ordine degli Avvocati di data non anteriore a sei mesi o autodichiarazione resa ai sensi di legge
- e) Curriculum vitae in formato europeo, sottoscritto per attestazione di veridicità e per autorizzazione al trattamento dei dati personali (D.Lgs. 196/2003), con indicazione specifica dei seguenti dati:
- le esperienze eventualmente acquisite nelle singole materie (amministrativa, civile, urbanistica e penale) ovvero il possesso di eventuale titolo di specializzazione in una o più materie:
- i corsi di formazione frequentati;
- gli incarichi e/o le collaborazioni con Enti pubblici:
- l'indicazione delle specializzazioni e delle pubblicazioni.
- f) Copia di un documento di riconoscimento, in corso di validità;
- g) Dichiarazione del professionista di non avere cause pendenti contro il Comune di Amantea (CS) in cui lo stesso sia parte o difensore.
- h) Dichiarazione sostitutiva, con allegata fotocopia di un valido documento di riconoscimento del dichiarante (rappresentante legale), redatta ai sensi del D.P.R. 445/2000, attestante che:
- nei confronti del professionista non sia stata pronunciata una sentenza di condanna, passata in giudicato ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta formulata ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale (c.d. patteggiamento) per qualsiasi reato che incida sulla moralità professionale, o per delitti finanziari ovvero per partecipazione ad un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio di proventi da attività illecita;

- il professionista non abbia commesso un errore grave nell'esercizio della propria attività professionale;
- il professionista sia in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali;
- il professionista non si sia reso colpevole di false dichiarazioni.

Validità dell'iscrizione all'Elenco

L'iscrizione dei soggetti all'Elenco ha validità FINO AL 31 GENNAIO di ciascun anno.

Rinnovo dell'iscrizione all'Elenco

Il soggetto che intende rinnovare l'iscrizione deve presentare, entro il 31 gennaio, semplice richiesta di mantenimento nell'elenco con espressa dichiarazione, a pena di esclusione, che permangono i requisiti e le condizioni di cui alla precedente domanda

Sospensione dall'Elenco

Ove il soggetto interessato si renda responsabile di una inadempienza contrattuale, il Comune di Amantea (CS) potrà a proprio insindacabile giudizio, sospenderne l'iscrizione dall'elenco.

Della sospensione dall'Elenco viene data comunicazione al soggetto interessato con l'indicazione del motivo.

Cancellazione dall'Elenco

La cancellazione dall'Elenco dei soggetti iscritti ha luogo nel caso di:

- a) accertata grave inadempienza:
- b) perdita dei requisiti di iscrizione;
- c) sopravvenuta incompatibilità ai sensi dell'art. 5 del presente disciplinare
- d) rifiuto per due volte, nell'arco del periodo di iscrizione, dell'incarico a seguito dell'affidamento;
- e) mancato rinnovo alla scadenza.

Nei soli casi previsti alle lettere a), b), c) e d) del comma precedente la cancellazione dall'Elenco viene comunicata al soggetto interessato.

Norme di rinvio

Per quanto non previsto nel presente disciplinare, con particolare riferimento alle cause di esclusione ed ai requisiti di capacità nell'ambito dei rispettivi settori di appartenenza, si applicano le norme di cui all'art. 125, comma 12 del d.lgs. n. 163/2006.

Esclusione

Si darà luogo all'esclusione dalla costituzione dell'Elenco nel caso in cui:

- Manchi la sottoscrizione della domanda;
- Manchi anche uno dei documenti o delle certificazioni richiesti:
- siano prodotti certificati riportanti data di emissione superiore a mesi 67 sia pervenuta la domanda oltre il termine del ... 20... 20... 20... 0

Per la consultazione delle procedure di iscrizione:

Sito Internet del Comune di Amantea (CS): www.comune.amantea.cs.it

- Albo Pretorio On line del Comune di Amantea (CS)

Tutela della Privacy

I dati personali forniti dai soggetti richiedenti sono trattati nel rispetto della normativa in materia di tutela della privacy, come da informativa allegata ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 30.6.2003. n. 196. Amantea Ii.... 2.7. MAG. 2016

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Do**⁄l**/Mario Alo∉

(SETTORE AFFARI LEGALI)

Spett.le Comune di Amantea Corso Umberto I 87032 AMANTEA

Oggetto: Domanda iscrizione Albo professio	nisti legali.
Il sottoscritto Avv.	
con sede legale in	
vža	n
cod. fiscale e partita IVA	
nato a	il
e residente in Via	n.
	CHIEDE
L'iscrizione all' Albo dei professionisti legali	del Comune di Amantea.
Distinti saluti	
Data	Il rappresentante legale

QUESTIONARIO INFORMATIVO PER L'ISCRIZIONE ALL' ALBO PROFESSIONISTI LEGALI

DENOMINAZIONE					
SEDE LEGALE (via - citt	à - c.a.p.)				
N. TEL.	N. FAX	E-MAIL			
SEDE AMMINISTRATIVA (se diversa)					
N. TEL.	N. FAX	E-MAIL			
ALTRE SEDI					
N. TEL.	N. FAX	E-MAIL			
INDIRIZZO PER L' AFFIDAMENTO DELL' INCARICO (se diverso)					
REFERENTE					
N. TEL. REFERENTE		N. FAX REFERENTE			
E-MAIL REFERENTE					
INFORMAZIONI AMMINISTRATIVE					
PARTITA IVA.					
CODICE FISCALE					
ISCRIZIONE ALL' ORDINE DEGLI AVVOCATI (Foro, numero e data di iscrizione):					

COORDINATE BANCARIE DI CONTO CORRENTE:

- BANCA DI APPOGGIO FILIALE / AGENZIA	
- CODICE IBAN	NUMERO CONTO CORRENTE
PRINCIPALI LINEE DI ATTIVITÀ'	
CATEGORIE DI APPARTENENZA	
PRINCIPALI CLIENTI PUBBLICI	
EVENTUALI ALTRE INFORMAZIONI	
Data,	

Timbro e firma legale rappresentante

Modello 3

(dichiarazione da rilasciare su carta intestata del richiedente l'iscrizione, debitamente sottoscritta dal legale rappresentante e con allegata fotocopia di un valido documento di identità del dichiarante)

> Spett.le Comune di Amantea Corso Umberto I 87032 AMANTEA

II rappresentante legale

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE (D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000)

		nato a		
residente in	via	in qualità di egale in	legale rappresentante	dello Studio
legale	, con sede le	egale in	Via	partita IVA
, ai s responsabilità e d mendaci e/o forma la non veridicità	sensi e per gli effe lelle conseguenze azione di atti falsi del contenuto del	etti dell'art. 76 del D.P.R civili e penali previsto e/o uso degli stessi, alt la presente dichiarazio iata, sotto la propria res	l. 445/2000, consapev e in caso di rilascio resì consapevole, che ne questa Società/ D	ole delle di dichiarazioni qualora emerga
		DICHIARA CHE:		
condanna, pass formulata ai se qualsiasi reato parecipazione antività iliccita; Lo studio legale ed assistenziali Lo studio legale oli soggetti oper colpevoli di fai con qualsiasi m I soggetti opera dalla legge 31.05. Lo studio non s	sata ingiudicato ensi dell'alt. 444 che incida sulla ad un'organizzazi e è in regola con ga favore dei lavore è in regola con ganti nello studio, lse dichiarazioni ezzo di prova; nti nello studio le 1965 art. 575 e s.r	non è ovvero sentenza di ap del codice di procedu moralità professionale ione criminale, corruzio gli obblighi relativi al pratori; gli obblighi relativi al pa di cui si allegano cui e non hanno commesso gale non si trovano nella i.i. (normativa antimafi izione di incompatibilita	pplicazione della per ura penale (ed. patte , o per delitti finanz one, frode, riciclaggio agamento dei contrib agamento delle impos ricula, non si sono o gravi errori profess e condizioni di esclus a);	ena su richiesta eggiamento) per ziari ovvero per o di proventi da uti previdenziali te e delle tasse; resi gravemente sionali, accertati
Data				



COMUNE DI AMANTEA

(Prov. di Cosenza)

Corso Umberto I cap 87032 Amantea (CS) Tel.0982 429229 FAX 0982 41013

Approvato con delibera di Giunta Comunale n. 3 del 27.05.

DISCIPLINARE PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI LEGALI

ART. 1

Premessa

Il presente documento disciplina il conferimento degli incarichi per l'espletamento di attività di assistenza legale, compresa la rappresentanza e difesa in giudizio in singole cause pendenti davanti al giudice ordinario e amministrativo, ogni altra attività diretta allo studio e alla soluzione di problemi di particolare complessità non riconducibili alla normale attività degli uffici comunali, nel rispetto dei principi di trasparenza, economicità ed efficienza cui deve ispirarsi l'azione della Pubblica Amministrazione.

Il Servizio contenzioso intraprende qualsiasi azione prevista dalla legge per la tutela degli interessi e dei diritti del Comune di Amantea (CS)

Ogni Servizio per il tramite del Responsabile investe il Servizio Contenzioso delle problematiche che non possono essere risolte nell'ordinaria attività o compiti e che preludono o possono sfociare in contenzioso giudiziale.

Il Responsabile dei Servizio interessato della problematica, a tal fine relaziona in modo circostanziato sulla questione fornendo l'eventuale documentazione utile per valutare la soluzione della stessa, in primis in fase stragiudiziale, ove ne ricorrono i presupposti, e in ultimo in sede giudiziale.

ART. 2

Requisiti per l'iscrizione nell'albo

Per l'affidamento di incarichi professionali esterni relativi alla rappresentanza e difesa degli interessi e diritti del Comune è istituito apposito Elenco aperto di professionisti e di studi associati professionali; in quest'ultimo caso il Comune di Amantea (CS) è tenuto a remunerare il compenso professionale di un solo professionista.

A tal fine il professionista al momento della richiesta di inserimento nell'elenco, indica la materia di specializzazione allegando un dettagliato curriculum professionale. L'albo conterrà tre sezioni:

- 1. Penale,
- 2. Civile.
- 3. Amministrativo.

indicando anche

Il legale potrà scegliere in quale delle sezione essere inserito. La scelta può riguardare anche tutte e tre le sezioni.

I requisiti necessari per l'iscrizione nell'elenco sono i seguenti:

- a. essere iscritti ad un Ordine degli Avvocati;
- b. non trovarsi in stato di incompatibilità con la pubblica amministrazione procedente (vedi art.5 del presente disciplinare) né di avere cause ostative a contrarre con la P.A.;
- c. non essere risultati destinatari di una sentenza di condanna, con sentenza passata in giudicato ovvero con sentenza di applicazione della pena su richiesta formulata ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale (c.d. patteggiamento) per qualsiasi reato che incida sulla moralità professionale, o per delitti finanziari ovvero per partecipazione ad un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio di proventi da attività illecita;
- d. nell'esercizio della propria attività professionale, non aver commesso un errore grave, accertato con qualsiasi mezzo di prova;
- e. essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali;
- f. non essersi resi colpevoli di false dichiarazioni;
- g. non trovarsi nelle condizioni di esclusione previste dalla legge 31.5.1965, n. 575 e successive modificazioni ed integrazioni (normativa antimafia);
- I soggetti che intendono ottenere l'iscrizione nell'Elenco comunale degli avvocati di fiducia devono presentare la documentazione, come da avviso pubblico.
- L'Elenco ha validità fino al 31 gennaio di ciascun anno.
- Il soggetto che intende rinnovare l'iscrizione deve presentare, entro il 31 gennaio, semplice richiesta di mantenimento nell'elenco con espressa dichiarazione, a pena di esclusione, che permangono i requisiti e le condizioni di cui alla precedente domanda.

ART.3

Motivi di sospensione e cancellazione dall'Elenco

Sospensione dall'Elenco

Ove il soggetto interessato si renda responsabile di una inadempienza contrattuale, il Comune di Amantea potrà a proprio insindacabile giudizio, sospenderne l'iscrizione all'Elenco. Della sospensione dall'elenco viene data comunicazione al soggetto interessato con l'indicazione del motivo.

Cancellazione dall'elenco

La cancellazione dall'Elenco dei soggetti iscritti ha luogo nel caso di:

- a) accertata grave inadempienza;
- b) perdita dei requisiti di iscrizione;
- c) sopravvenuta incompatibilità ai sensi dell'art. 5 del presente disciplinare
- d) rifiuto per due volte, nell'arco del periodo di iscrizione, dell'incarico a seguito dell'affidamento;
- e) mancato rinnovo alla scadenza.

Nei soli casi previsti alle lettere a), b), c) e d) del comma precedente la cancellazione dall'elenco viene comunicata al soggetto interessato.

Norme di rinvio

Per quanto non previsto nel presente disciplinare, con particolare riferimento alle cause di esclusione ed ai requisiti di capacità nell'ambito dei rispettivi settori di appartenenza, si applicano le norme di cui all'art. 125, comma 12 del d.lgs. n. 163/2006.

ART. 4

Criteri di scelta del professionista

In relazione alla materia della controversia, gli incarichi sono conferiti dal Responsabile del Servizio contenzioso tenendo conto della specializzazione e del curriculum trasmesso dai professionisti iscritti nell'elenco di cui all'articolo precedente, nonché dell'attività prestata in favore di pubbliche amministrazioni nello svolgimento di incarichi analoghi. I professionisti inseriti nell'Elenco saranno suddivisi in appositi sotto-elenchi per patrocinare cause dinanzi al 1) Giudice di Pace 2) Tribunale - Corte Appello - TAR 3) Consiglio di Stato – Cassazione in base alla loro scelta e abilitazione.

La scelta del professionista cui conferire l'incarico legale sarà effettuata in base ai seguenti criteri:

- esperienze e specializzazioni risultanti dal curriculum-vitae.
- casi di evidente consequenzialità e complementarietà con altri incarichi aventi lo stesso oggetto;
- principio di rotazione tra gli avvocati iscritti nell'elenco.

Il professionista incaricato può declinare l'incarico solo per obiettive e motivate ragioni, in assenza delle quali è in facoltà del Comune escluderlo dal predetto elenco.

Qualora il giudizio è promosso innanzi ad una giurisdizione superiore a seguito di una sentenza favorevole per il Comune, l'incarico può essere affidato allo stesso professionista che ha curato i gradi precedenti a meno che egli stesso non abbia i requisiti per il patrocinio dinanzi alle Giurisdizioni Superiori.

In presenza di controversie riguardanti questioni giuridiche particolarmente delicate o per problematiche legali e contenziosi caratterizzati da particolare difficoltà e complessità è fatta salva l'assoluta discrezionalità dell'Amministrazione di affidare incarichi a professionisti diversi con particolari competenze, selezionati anche al di fuori dell'elenco.

ART.5

Situazioni di incompatibilità o contrasto con gli interessi dell'ente

L'iscrizione nell' Elenco è riservata esclusivamente ad avvocati iscritti all'Albo del Consiglio dell' Ordine.

Costituisce elemento di incompatibilità essere parte, patrocinare o curare interessi in cause o contenziosi nei confronti dei quali l'Amministrazione sta resistendo o promovendo la lite.

Ove il professionista versi in situazioni incompatibili o in contrasto con il presente disciplinare l'Ente procederà senza indugio alla revoca dell'incarico legale. LA SITUAZIONE DI INCOMPATIBILITA' DEVE RIGUARDARE IL PROCEDIMENTO AFFIDATO OPPURE IL PATROCINIO DI INTERESSI AFFERENTI ALLA PARTE IN CAUSA CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE LOCALE.

ART.6

Prestazione professionale

Il legale si impegna ad aggiornare costantemente il Comune di Amantea , in persona del Responsabile del Servizio Affari Legali , circa l'attività defensionale di volta in volta espletata e lo stato della lite.

Nell'espletamento dell'incarico il legale incaricato è tenuto al segreto d'ufficio in relazione a fatti, informazioni ed altre notizie appresi nello svolgimento dello stesso.

La violazione dei propri doveri da parte del legale, oltre a giustificare la risoluzione anticipata del rapporto, è fonte di responsabilità penale, civile e contabile, secondo le disposizioni vigenti in materia.

I Professionisti incaricati della difesa, oltre a svolgere tutte le attività connesse alla rappresentanza ed assistenza in giudizio del Comune di Amantea , nel rispetto dei vincoli del mandato ad litem, devono garantire le seguenti specifiche attività ritenute essenziali per la tutela degli interessi dell'Ente:

- a. il Professionista deve partecipare a tutte le udienze ed in caso di giudizi aventi lo stesso soggetto/oggetto, qualora risulti economicamente più conveniente, chiedere la riunione dei procedimenti;
- b. il Professionista può essere sostituito in udienza solo da colleghi di Studio e/o associati, con l'obbligo, in tal caso, di dare comunicazione delle generalità del medesimo;
- c. il Professionista è tenuto ad informare tempestivamente il Comune di Amantea in ordine ad ogni circostanza rilevante relativa all'espletamento dell'incarico professionale;
- d. il Professionista deve, al momento del conferimento dell'incarico, dichiarare l'assenza di situazioni d'incompatibilità rispetto all'incarico ricevuto;
- e. il Professionista deve anche successivamente all'affidamento dell'incarico, dichiarare eventuali situazioni d'incompatibilità sopravvenute;
- f. il Professionista deve costituirsi in giudizio nel rispetto dei termini processuali e comunque per tutta la durata del giudizio nel rispetto dei termini che scadenzano le attività processuali stesse;
- g. in caso di sentenza sfavorevole al Comune di Amantea, il Professionista, deve comunicarla tempestivamente, unitamente ad una relazione che indichi peraltro la sussistenza o meno di validi e fondati motivi di impugnazione nonché una valutazione sull'economicità dell'eventuale giudizio di impugnazione;

La manifesta negligenza, gli errori evidenti e i ritardi, nonché i comportamenti in contrasto con le norme del presente disciplinare e con quelle che regolano l'attività forense, danno luogo alla revoca dell'incarico legale.

ART. 7

Corrispettivi per gli incarichi legali

Il Servizio contenzioso provvederà a conferire incarico i quali, in funzione della complessità della lite non potranno essere superiori come importo economico al minimo tariffario dell'ordine In caso di soccombenza parziale, il legale accetta una riduzione della suddetta parcella del 15% rispetto al valore stabilito.

In caso di soccombenza completa, il legale accetta una riduzione della suddetta parcella del 30% rispetto al valore stabilito.

In caso in cui la causa si concluda per incompetenza territoriale, per materia o per valore e comunque con sentenze di rito, la riduzione sarà del 40% rispetto al valore stabilito

All'atto del conferimento dell'incarico l'Amministrazione potrà liquidare un acconto, in ogni caso in misura non superiore al 20% del compenso complessivo che dovrà essere verosimilmente liquidato al termine del giudizio in base al valore della causa.

Ai fini della liquidazione del saldo del compenso, il legale incaricato dovrà, dopo aver trasmesso la sentenza o decisione pronunciata dall'Autorità Giudiziaria, rilasciare apposita parcella delle spese, diritti ed onorari di causa, nella quale dovrà dare conto, in modo analitico, dell'intera attività processuale posta in essere nell'espletamento dell'incarico legale;

Alla liquidazione del compenso e dell'eventuale acconto si provvederà in ogni caso solo previa emissione, da parte del legale incaricato, di apposita fattura.

ART.8

Mediazione ai sensi del decreto legislativo n. 28 del 04/03/2010 e successive modifiche ed integrazione

Il decreto legislativo n. 28 del 4/3/2010, attuativo della riforma del processo civile di cui alla legge 18 giugno 2009 n. 69 disciplina il nuovo istituto della mediazione civile e commerciale. La mediazione può essere: facoltativa, obbligatoria e giudiziale.

Questo Servizio nella gestione del contenzioso, ove ne sussistano i presupposti di legge, ricorrerà al suddetto istituto.

ART.9

Transazione delle controversie

Il Servizio Affari Legali per le cause pendenti, su parere scritto del legale incaricato, valuterà la definizione delle stesse in via transattiva; per le controversie stragiudiziali sarà il servizio stesso a procedere all'esame dei presupposti di fatto e di diritto, dell'an debeatur e del quantum debeatur al fine di verificare la convenienza per l'Ente di definire le controversie con transazione, onde evitare un aggravio di spese a carico dell'Ente;

ART. 10

Esecuzione delle sentenze

Per tutti i giudizi che si concludono con una sentenza di condanna si valuterà l'opportunità di una eventuale impugnativa o definizione transattiva (vedi art. 9) se ne ricorrono gli estremi.

Per le esecuzioni delle sentenze e decisioni giurisdizionali si procederà, ai sensi dell'art.194 del D.L.vo 267/2000, al riconoscimento del debito fuori bilancio anche più volte durante l'esercizio, al fine di evitare procedimenti esecutivi in danno al Comune con ulteriore aggravio di spese.

ART. 11

Riservatezza e trattamento dati personali

I Professionisti, nell'espletamento del mandato loro affidato, si impegnano a rispettare gli obblighi di riservatezza e il segreto professionale previsti dalla legge e dal Codice di Deontologia forense e a trattare i dati nel pieno rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali di cui al D. Lgs. 196/03 e s.m.i., nonché dal "Codice di Deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali effettuati per svolgere investigazioni difensive o per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria" approvato con Delibera del Garante per la protezione dei dati personali n. 60 del 6 Novembre 2008 (G.U. 24 Novembre 2008 n. 275).

I Professionisti, nei limiti dell'incarico professionale ricevuto e per finalità strettamente connesse e/o strumentali al mandato ricevuto, si impegnano altresì a trattare i dati in modo lecito e secondo correttezza, in conformità a quanto disposto dall'art. 11 del D. Lgs. 196/03 e s.m.i.